



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 248/2020

Oggetto: Aggiornamento della ricognizione di Enti, Aziende e Società che costituiscono il "Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Cagliari", ai sensi dell'articolo 3 del Principio contabile applicato concernente il Bilancio consolidato - Esercizio 2020. Linee guida per la redazione del Bilancio Consolidato 2020.

Addì **quindici** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **15:30**, mediante collegamento in videoconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti

Nome	Carica	P	A	Nome	Carica	P	A
Truzzu Paolo	Sindaco		X	Lantini Viviana	Assessora	X	
Angius Giorgio	Assessore	X		Sorgia Alessandro	Assessore	X	
Mereu Alessio	Assessore	X		Deidda Gabriella	Assessora	X	
Piroddi Paola	Assessora		X	Spano Paolo	Assessore	X	
Guarracino Alessandro	Assessore	X		Dedola Rita	Assessora	X	

Assume la Presidenza Il Vice Sindaco *Giorgio Angius*

con l'assistenza del Segretario Generale *Giantonio Sau*

Il Presidente dichiara che, conformemente al decreto legge n. 18 del 17.03.2020 e alle linee del Sindaco sul funzionamento della Giunta Comunale in modalità a distanza, prot. n. 89397 del 18/03/2020, la riunione si tiene in videoconferenza. I partecipanti sono stati individuati con certezza, ognuno dei partecipanti può seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

La Giunta comunale

premesse che

- il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n°42 del 5 maggio 2009" ha reso obbligatoria, ai sensi dell'articolo 11-bis, la redazione del Bilancio Consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali, Aziende, Società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel Principio Applicato del Bilancio Consolidato di cui all'Allegato n°4/4;
- gli Enti Locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti (articolo 233-bis T.U.EE.LL.) sono tenuti a predisporre il Bilancio Consolidato secondo lo schema previsto dall'Allegato n°11 del Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, e successive modificazioni;

rilevato che

- il punto 3.1 del Principio contabile 4/4 prevede, tra le attività preliminari al consolidamento, che l'ente capogruppo individui gli Enti da considerare per la predisposizione del bilancio consolidato,

mediante la predisposizione di due distinti elenchi, da approvarsi e aggiornarsi con deliberazione della Giunta comunale, concernenti:

1. gli Enti, le Aziende e le Società che compongono il *“Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.)”* dando evidenza, altresì, degli Enti, Aziende e Società che, a loro volta, sono a capo di un Gruppo di Amministrazioni Pubbliche o di imprese;
2. gli Enti, le Aziende e le Società componenti del Gruppo compresi nel Bilancio Consolidato;

dato atto che gli Enti, le Aziende e le Società da includere nel primo elenco sono individuate in applicazione dei criteri stabiliti dagli articoli 11-ter, 11-quater e 11-quinquies del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e degli articoli da 21 a 23 del D.P.C.M. del 28 dicembre 2011 nonché delle indicazioni contenute al punto 2 del Principio Contabile applicato n°4/4 e, in particolare:

- gli organismi strumentali (*“i soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le Aziende Speciali, gli Enti autonomi, i Consorzi, le Fondazioni”*): ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 *“si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le gestioni fuori Bilancio autorizzate da Legge e le Istituzioni di cui all'articolo 114, comma 2, del Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000, sono Organismi strumentali. Gli Organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del Bilancio”*;
- gli enti strumentali: ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 *“per Enti strumentali si intendono gli Enti di cui all'articolo 11-ter, distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del Bilancio”* ovvero:

“enti strumentali controllati dall'Amministrazione Pubblica capogruppo”, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 1, Enti pubblici e privati ed Aziende nei cui confronti la capogruppo:

- ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'Ente o nell'Azienda;
- ha il potere assegnato da Legge, Statuto o Convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli Organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un Ente o di un'Azienda;
- esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli Organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'Ente o dell'Azienda;
- ha l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla Legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'Ente controllante. I contratti di Servizio pubblico e di concessione stipulati con Enti o Aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'Ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'Amministrazione Pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi;

- non sono compresi nel perimetro di consolidamento gli Enti e le Aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli Enti in liquidazione;
 - *"enti strumentali partecipati da un'Amministrazione Pubblica"*, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli Enti pubblici e privati e dalle Aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al comma 1;
- le società: intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice Civile, Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (Società di capitali), o i gruppi di tali Società nelle quali l'Amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di Gruppi di Società che redigono il Bilancio Consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'Amministrazione, oggetto del consolidamento sarà il Bilancio Consolidato del Gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le Società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le Società in liquidazione. Le Società sono quindi distinte:
 - *"società controllate dall'Amministrazione pubblica capogruppo"*, nei cui confronti la capogruppo ha:
 - il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'Assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'Assemblea ordinaria;
 - il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la Legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'Ente controllante. I contratti di Servizio pubblico e di concessione stipulati con Società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la Società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'Amministrazione Pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato
 - *"società partecipe" dell'Amministrazione Pubblica capogruppo"*: a decorrere dal 2018, rientrano in tale tipologia le società a totale partecipazione pubblica affidatarie di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione, nonché le società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispongano di una quota di voti, esercitabili in Assemblea, pari o superiore al 20 per cento, od al 10 per cento se trattasi di Società quotate;

preso atto che *"ai fini dell'inclusione nel Gruppo Amministrazione Pubblica non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'Ente strumentale o dalla Società"*;

dato atto che il secondo elenco è definito tenendo conto delle seguenti disposizioni contenute nel Principio contabile n. 4/4, punto 3.1:

- gli Enti e le Società del Gruppo compresi nel *"Gruppo Amministrazione Pubblica"* possono non essere inseriti nell'elenco degli Enti da consolidare per *"impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento"* (si tratta di casi estremamente limitati) e *"irrilevanza"* ovvero quando il Bilancio di un componente del Gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del Gruppo. Dall'esercizio 2018, sono considerati *"irrilevanti"* i Bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento (in luogo del 10% fino all'esercizio 2017) rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - o totale dell'Attivo

- Patrimonio Netto
- totale dei ricavi caratteristici;
- la valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo Ente o Società, sia all'insieme degli Enti e delle Società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rivelarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al Bilancio di Gruppo informazioni di rilievo. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei Bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della Capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la Capogruppo individua i Bilanci degli Enti singolarmente irrilevanti da inserire nel Bilancio Consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei Bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;
- al fine di garantire la significatività del Bilancio Consolidato gli Enti possono considerare non irrilevanti i Bilanci degli Enti e delle Società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate;
- sono, comunque, considerati rilevanti gli Enti e le Società totalmente partecipati dalla Capogruppo, le Società in house e gli Enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del Gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- in ogni caso, salvo per quanto concerne l'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1 per cento del capitale della società partecipata;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n°187 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto "Aggiornamento degli elenchi degli Enti, delle Aziende e delle Società che compongono il "Gruppo Amministrazione Pubblica 2019 del Comune di Cagliari" e che devono essere compresi nel Bilancio Consolidato dell'esercizio 2019 del Comune di Cagliari - Linee guida per la redazione del Bilancio Consolidato 2019";

ritenuto, in applicazione dei principi sopra richiamati e delle definizioni di "organismi strumentali", "enti strumentali" e "società partecipate" di dover provvedere alla conferma del "Gruppo Amministrazione Pubblica", definito con la deliberazione del Consiglio comunale n. 187/2019, così come indicato nell'Allegato A) facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

considerato, inoltre, che ai fini della definizione del perimetro di consolidamento si è provveduto al calcolo della soglia di "irrilevanza di cui citato punto 3.1 del principio contabile 4/4, utilizzando i dati desunti dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 del Comune di Cagliari, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°91 del 30 luglio 2020, riportati nella seguente tabella:

Stato patrimoniale 2029	Importi (A)	Soglia di irrilevanza (3% di A)
Totale Attivo	€ 1.816.274.506,34	€ 54.488.235,19
Patrimonio Netto	€ 1.303.692.452,51	€ 39.110.773,58
Totale ricavi caratteristici	€ 272.554.322,76	€ 8.176.629,68

preso atto che dal confronto illustrato nell'allegato B2 (parte integrante e sostanziale del presente atto) emerge che sono rilevanti ai fini del consolidamento, in quanto superano almeno uno dei parametri indicati dal Principio, le seguenti partecipazioni:

- Gruppo CTM S.p.A. (costituito dalle Società CTM S.p.A. e Parkar S.r.l.);

- Abbanoa S.p.A.;
- Tecnocasic S.p.A.;
- Fondazione Teatro Lirico;
- Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.);
- Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP);

ritenuto, al fine di dare maggiore significatività del bilancio consolidato, di confermare il perimetro di consolidamento già definito per l'esercizio 2019, includendo pertanto, anche i seguenti enti risultati "irrilevanti" a seguito dell'applicazione della regola di cui sopra anche con riferimento ai valori soglia calcolati sui dati desunti dal Rendiconto dell'esercizio 2019, come illustrato nel citato Allegato B2:

- Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione;
- ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.;
- Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline;

considerato, inoltre, che si conferma l'esclusione dal consolidamento il Consorzio C.RE.A. (Consorzio per la REindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini- Cagliari), in liquidazione, in quanto irrilevante e poco significativo;

ritenuto, per quanto esposto nei punti precedenti, di definire il perimetro di consolidamento come indicato nell'Allegato B1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato, inoltre, che il Principio contabile 4/4, prevede al punto 4.4 che il consolidamento debba avvenire:

- secondo il metodo integrale con riferimento ai bilanci degli Enti strumentali controllati e delle Società controllate;
- secondo il metodo proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci degli Enti strumentali partecipati e delle Società partecipate;
- se l'Ente partecipato è una Fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'Organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della Fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del Fondo patrimoniale della Fondazione è rappresentata, nel Bilancio Consolidato, come quota di pertinenza di terzi, sia nello Stato Patrimoniale che nel Conto Economico, distintamente da quella della Capogruppo, se lo Statuto della Fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del Patrimonio ad altri soggetti;

considerato che l'Amministrazione Pubblica Capogruppo deve:

- comunicare il loro inserimento nel perimetro di consolidamento agli Enti, alle Aziende ed alle Società ricomprese nel medesimo perimetro (Allegato B1);
- trasmettere a ciascuno di tali Enti l'elenco degli Organismi compresi nel perimetro di consolidamento al fine di consentire a tutti i componenti del Gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e di predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al Gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra i componenti del Gruppo);
- impartire le direttive, necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, che riguardano:
 - le modalità ed i tempi di trasmissione dei Bilanci di esercizio, dei Rendiconti o dei Bilanci Consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del Consolidato;
 - le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del Gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del Consoli-

dato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n°139 del 18 agosto 2015 i Bilanci degli Enti strumentali e delle Società del Gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli Enti strumentali che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale ed alle Società del Gruppo:

- a) le informazioni necessarie all'elaborazione del Bilancio Consolidato secondo i Principi Contabili e lo schema previsti dal Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, se non presenti nella Nota Integrativa;
- b) la riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo lo schema previsto dall'Allegato 11 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011;

ritenuto, quindi, di impartire alle Società ed Enti compresi nel perimetro di consolidamento, per l'esercizio 2020, le direttive indicate nell'Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente atto, alle quali dovranno adeguarsi o, in caso contrario, fornire giustificazione del mancato adeguamento, riguardanti:

- trasmissione al Comune di Cagliari entro 10 giorni dall'approvazione da parte del competente Organo, ed in ogni caso entro il 20 luglio, Bilancio d'esercizio completo di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa (con i contenuti più sotto indicati), Relazione sul governo societario ex articolo 6, comma 4, del Decreto Legislativo n°175 del 19 agosto 2016 (T.U.S.P.), Verbale dell'Assemblea, Relazione dell'Organo di Revisione e/o del Collegio Sindacale e della documentazione integrativa;
- gli Enti e le Società che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale, i cui bilancio non sono più omogenei con quelli del Comune capogruppo a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 139 del 18 agosto 2015, devono:
 - fornire le informazioni necessarie all'elaborazione del Bilancio Consolidato secondo i Principi Contabili e lo schema previsti dal Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, se non presenti nella Nota Integrativa;
 - provvedere a trasmettere lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico riclassificato secondo lo schema previsto dall'Allegato 11 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011;
- per i cespiti aziendali dovranno essere applicate le categorie e le aliquote di ammortamento indicate nell'Allegato 4/3 del Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 al punto 4.18, come indicato nell'Allegato D, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- adottare il criterio del Patrimonio Netto per contabilizzare le partecipazioni al Capitale sociale dei componenti del Gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquisita e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo;
- redazione dei bilanci consolidati intermedi con applicazione del metodo di consolidamento integrale per le partecipazioni di controllo e del metodo proporzionale per quelle non di controllo laddove non sia in contrasto con la disciplina civilistica;
- rispettare il contenuto minimo della Nota Integrativa dei rispettivi bilanci, dettagliatamente indicato nel citato Allegato D alla presente deliberazione;

ritenuto, pertanto, secondo i criteri ed i parametri indicati nel decreto legislativo n°118 del 23 giugno 2011 e nel Principio Contabile n°4/4, di approvare:

- *l'"Elenco delle partecipazioni e definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) Comune di Cagliari al 31.12.2020", Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, dando evidenza degli Enti, Aziende e Società che, a loro volta, sono a capo di un Gruppo di Amministrazione Pubblica o di imprese e, altresì, delle partecipazioni di secondo livello;*

- l'“Elenco degli Enti da consolidare (perimetro di consolidamento)”, Allegato B1, unitamente al “Prospetto dimostrativo dei parametri di rilevanza o irrilevanza al fine dell'inserimento nel perimetro di consolidamento” Allegato B2, anch'essi facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- le “Linee guida per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2020”, Allegato C, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- le categorie e le aliquote di ammortamento che devono essere utilizzate dagli Enti partecipati come indicate nel punto 4.18 dell'Allegato 4/3 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 riportato integralmente nell'Allegato D;

visto l'articolo 147-quater, comma 4, del Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000 (T.U.EE.LL.) che prevede che *“I risultati complessivi della gestione dell'Ente Locale e delle Aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante Bilancio Consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, e successive modificazioni”*;

visto il Regolamento comunale dei controlli interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°05 del 30 gennaio 2013;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n°267 del 18 agosto 2000, espresso dalla Dirigente del Servizio Programmazione e Controlli, PEG e Performance, dott.ssa Maria Franca Urru;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n°267 del 18 agosto 2000, espresso dalla Dirigente del Servizio Finanziario, dott.ssa Francesca Brundu;

on votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale;

delibera

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa:

1. l'“Elenco delle partecipazioni e definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica (G.A.P.) Comune di Cagliari al 31.12.2020” di cui all'Allegato A, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. l'“Elenco degli Enti da consolidare (perimetro di consolidamento)”, Allegato B1, unitamente al “Prospetto dimostrativo dei parametri di rilevanza o irrilevanza al fine dell'inserimento nel perimetro di consolidamento”, Allegato B2, anch'essi facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. le “Linee guida per la predisposizione del Bilancio Consolidato 2020 del Gruppo Comune di Cagliari”, Allegato C, facenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. le categorie e le aliquote di ammortamento che devono essere utilizzate dagli Enti partecipati come indicate nel punto 4.18 dell'Allegato 4/3 del Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 riportato integralmente nell'Allegato D;

2) di trasmettere il presente provvedimento agli Enti ed alle Società ricompresi nel perimetro di consolidamento per l'anno 2020, agli Amministratori di tali Enti e Società di nomina comunale ed al Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Cagliari.

3) di dichiarare, con separata votazione unanime favorevole, espressa per appello nominale, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Generale
Giantonio Sau

Il Presidente
Giorgio Angius

ALLEGATO A

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI E DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
COMUNE DI CAGLIARI AL 31.12.2020**

	PARTECIPAZIONI DIRETTE	% partecipazione del Comune	PARTECIPAZIONI INDIRETTE	% partecipazione del Comune	Attività svolta	Inserimento nel G.A.P.
SOCIETA' CONTROLLATE	Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	69,57			Promozione e sviluppo dello sport ippico	Si in quanto Società controllata
	ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.	34,01	Partecipata anche indirettamente tramite CTM S.p.A. che ne detiene il 27,29%	18,42	Realizzazione e gestione del sistema di "Sviluppo integrato della piattaforma telematica di ausilio alla mobilità nell'area vasta di Cagliari"	Si in quanto Società controllata
	Gruppo CTM S.p.A. costituito da:					Si in quanto Gruppo controllato
	CTM S.p.A. - Capogruppo	67,50			Trasposto Pubblico Locale T.P.L.	
			Parkar S.r.l. interamente controllata da CTM S.p.A.	67,50	Gestione parcheggi e attività collegate al T.P.L.	
SOCIETA' PARTECIPATE	Abbanoa S.p.A.	6,31			Servizio Idrico Integrato	Si in quanto Società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di Servizio pubblico locale
			Zona Franca di Cagliari S.C.p.A. tramite il CACIP che detiene il 50,00%	15,00	Gestione ed amministrazione della Zona Franca di Cagliari - Società inattiva	No in quanto partecipazione inferiore al 20% e non affidataria diretta di Servizio pubblico locale (punto 2 del Principio contabile 4/4)
			Feeder and Domestic Service S.r.l. tramite il CACIP che detiene il 24,90%	7,47	Attività portuali	No in quanto partecipazione inferiore al 20% e non affidataria diretta di Servizio pubblico locale
			Tecnocasic S.p.A. interamente controllata dal CACIP	30,00	Servizi ambientali	Si in quanto partecipazione superiore al 20% ed affidataria diretta di Servizio pubblico locale

ALLEGATO A

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI E DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
COMUNE DI CAGLIARI AL 31.12.2020**

ENTI STRUMENTALI	Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	40,00			Diffusione e sviluppo dell'arte musicale; gestione del "Teatro Lirico di Cagliari";	Si in quanto Ente strumentale partecipato
	Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline	45,00			Gestione ecosistema del Molentargius Saline - L.R. n°5/1999	Si in quanto Ente strumentale partecipato
	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna EGAS	6,63			Funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato - L.R. n°4/2015	Si in quanto Ente strumentale partecipato
	Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari CACIP	30,00			Gestione area industriale di Cagliari	Si in quanto Ente strumentale partecipato
			Consorzio per la REindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini - Cagliari in liquidazione (C.RE.A.) tramite il Cacip che detiene il 7,70%	2,31	Consorzio per la REindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini - Cagliari in liquidazione volontaria con data di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Cagliari in data 24 luglio 2019	Si in quanto Ente strumentale partecipato

**ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI E DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)
COMUNE DI CAGLIARI AL 31.12.2020**

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.) COMUNE DI CAGLIARI 2020
Società Controllate
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione
ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.
Gruppo CTM S.p.A. costituito dalle Società CTM S.p.A. e Parkar S.r.l.
Società Partecipate
Abbanoa S.p.A.
Tecnocasic S.p.A.
Enti strumentali partecipati
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari
Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.)
Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP)
Consorzio per la REindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini – Cagliari (C.RE.A.)

**ELENCO DEGLI ENTI DA CONSOLIDARE ANNO 2020
(PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO)**

ENTI DA CONSOLIDARE	Metodo di consolidamento
Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	Integrale
ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.	Integrale
Gruppo CTM S.p.A. (CTM S.p.A. e Parkar S.r.l.)	Integrale
Abbanoa S.p.A.	Proporzionale
Tecnocasic S.p.A.	Proporzionale
Fondazione Teatro Lirico di Cagliari	Proporzionale
Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline	Proporzionale
Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.)	Proporzionale
Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP)	Proporzionale

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEI PARAMETRI DI RILEVANZA O IRRILEVANZA AL FINE DELL'INSERIMENTO NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO

Rilevanza / Irrilevanza	Denominazione Organismo Partecipato	TOTALE DELL'ATTIVO		PATRIMONIO NETTO		TOTALE DEI RICAVI CARATTERISTICI	
		2019	% rispetto al Comune	2019	% rispetto al Comune	2019	% rispetto al Comune
	Comune di Cagliari	1.816.274.506,34		1.303.692.452,51		272.554.322,76	
	Limite 3%	54.488.235,19		39.110.773,58		8.176.629,68	
Irrilevante ma consolidata in quanto significativa	Società Ippica di Cagliari S.r.l. in liquidazione	3.740.035,00	0,21	535.492,00	0,04	212.379,00	0,08
Irrilevante ma consolidata in quanto significativa	ITS Città Metropolitana S.C.a.r.l.	7.096.293,00	0,39	107.992,00	0,01	2.961.674,00	1,09
Rilevante	Gruppo CTM S.p.A.	92.738.585,00	5,11	53.086.670,00	4,07	67.007.551,00	24,59
Rilevante	Abbanoa S.p.A.	1.108.991.722,00	61,06	330.830.786,00	25,38	304.423.988,00	111,69
Rilevante	Tecnocasic S.p.A.	83.984.531,00	4,62	- 1.377.577,00	- 0,11	43.067.132,00	15,80
Rilevante	Fondazione Teatro Lirico	28.947.505,00	1,59	15.945.870,00	1,22	23.703.783,00	8,70
Irrilevante ma consolidato in quanto significativo	Consorzio del Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline	7.639.566,55	0,42	6.326.234,83	0,49	2.055.683,47	0,75
Rilevante	Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (E.G.A.S.)	136.165.575,00	7,50	22.029.202,92	1,69	22.179.996,20	8,14
Rilevante	Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP)	367.087.731,00	20,21	52.758.548,00	4,05	19.864.906,00	7,29
Irrilevante - non consolidato	Consorzio per la Reindustrializzazione dell'Area chimica di Assemini – Cagliari in liquidazione (C.RE.A.)	39.591,00	0,00	32.586,00	0,00	-	-
La sommatoria delle percentuali dei Bilanci singolarmente irrilevanti è inferiore al 10%			1,02		0,54		1,92

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI

BILANCIO CONSOLIDATO 2020 DEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CAGLIARI"

LINEE GUIDA

Premessa

Il Bilancio Consolidato del Gruppo di un'Amministrazione Pubblica è:

- predisposto in attuazione degli articoli da 11-bis a 11-quinquies del Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 e di quanto previsto dal Principio Contabile Allegato n°4/4;
- composto dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla gestione consolidata che comprende la Nota Integrativa, Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento individuata dall'Ente Capogruppo alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

Modalità e tempi di trasmissione dei Bilanci di esercizio, dei Rendiconti o dei Bilanci Consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del Consolidato

Nei primi mesi dell'anno 2021, con nota in ordine alla *"Predisposizione del Rendiconto del Comune di Cagliari 2020 - verifica crediti debiti reciproci al 31.12.2020"*, sarà chiesto di fornire la situazione contabile di tutti i rapporti esistenti con il Comune di Cagliari aggiornata alla data del 31 dicembre 2020 al fine della riconciliazione con le scritture comunali. Gli esiti di tale attività devono essere asseverati dai rispettivi Organi di revisione e saranno esposti nello specifico Allegato al Rendiconto 2020 del Comune.

Come previsto dal Principio Contabile n°4/4, devono essere trasmessi al Comune di Cagliari entro 10 giorni dall'approvazione da parte del competente Organo ed in ogni caso entro il 20 luglio il Bilancio d'esercizio comprendente Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa (completa degli elementi sottoindicati), Relazione sul governo societario ex articolo 6, comma 4 (contenente anche *"specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale"*) del Decreto Legislativo n°175 del 19 agosto 2016 (T.U.S.P.), Verbale dell'Assemblea, Relazione dell'Organo di Revisione e/o del Collegio Sindacale e la documentazione integrativa. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto della tempistica prevista per il controllo e l'approvazione del Bilancio Consolidato. Se alle scadenze sopra indicate i Bilanci dei componenti del Gruppo non sono ancora stati approvati, deve essere trasmesso il preconsuntivo od progetto di Bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del Gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del Consolidato

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n°139 del 18 agosto 2015, i Bilanci degli Enti strumentali e delle Società del Gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario che gli Enti strumentali e le Società che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale forniscano:

- a) le informazioni necessarie all'elaborazione del Bilancio Consolidato secondo i Principi Contabili e lo schema previsti dal Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, se non presenti nella Nota Integrativa;
- b) la riclassificazione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico secondo lo schema previsto dall'Allegato 11 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011.

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI

L'applicazione del Decreto Legislativo n°139 del 18 agosto 2015 rende i Bilanci degli Enti strumentali in contabilità economico-patrimoniale e delle Società del Gruppo non omogenei con i Bilanci della capogruppo e degli Enti strumentali in contabilità finanziaria. In particolare:

- nello Stato Patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate in diminuzione del Patrimonio Netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;
- i costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle Immobilizzazioni;
- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che, nel Patrimonio Netto, una Riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- nel Conto Economico mancano gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al Bilancio;
- si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo della Società controllante nella parte finanziaria del Conto Economico (classe D) attraverso gli oneri ed i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;
- è presente una Riserva di copertura nelle poste del Patrimonio Netto che rappresenta la Riserva da utilizzare per far fronte al rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;
- non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al Bilancio;
- il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica Legge di rivalutazione;
- l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. È concessa una deroga per i saldi del Bilancio 2015. Per il ripristino di valore dell'avviamento viene espressamente precisato il divieto di ricostituzione delle svalutazioni dell'avviamento;
- i costi di sviluppo si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;
- è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali continuamente rinnovate e per le rimanenze.

La Nota Integrativa dei rispettivi Bilanci deve contenere i seguenti elementi:

- una sezione dedicata al Bilancio Consolidato che deve contenere le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al Gruppo quali crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del Gruppo;
- indicazioni e dati puntuali con particolare riferimento a:
 - situazione creditoria e verifica della sussistenza ed esigibilità dei crediti;
 - situazione dell'indebitamento con l'elenco dei mutui/prestiti in essere indicando distintamente per ogni mutuo l'Ente mutuante, l'importo, l'oggetto, il tipo, la durata, il tasso, l'anno di contrazione, l'anno di inizio ammortamento, l'anno di fine ammortamento, eventuali rinegoziazioni, scadenza ed entità delle rate, eventuali garanzie e costi extra;
 - eventuali operazioni di finanza derivata in essere specificando il tipo (Swap, Options, Futures, Forwards, altro), la controparte, il titolo o bene sottostante, l'importo, l'oggetto, la funzione, la struttura, l'anno di contrazione e la durata;
 - personale ed incarichi:
 - richiamo ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati, la data di loro vigenza e la scadenza;
 - consistenza qualitativa e numerica del personale impiegato (dirigenti, quadri, impiegati, operai, altro personale, personale a tempo indeterminato, personale a tempo determinato, lavoro flessibile), età media, dati relativi al turnover (assunzioni, dimissioni, pensionamenti, cessazioni, passaggi di categoria), importo delle retribuzioni medie lorde per categoria;
 - i principali elementi (oggetto, costo, periodo di riferimento) delle consulenze attivate nell'anno di riferimento;
 - i costi sostenuti per missioni e trasferte, buono pasto/indennità sostitutiva per la mensa al personale, lavoro straordinario (illustrando le motivazioni in ordine alla sua autorizzazione);

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI

- relazioni in ordine alle ferie maturate e godute/non godute dal personale;
- se esistenti, l'oggetto ed i costi sostenuti per la sottoscrizione di eventuali polizze assicurative a favore dei propri dipendenti;
- eventuali costi aggiuntivi per benefit di varia natura riconosciuti al personale;
- adeguata rappresentazione contabile delle misure/iniziative che si intendono adottare ai fini del contenimento delle spese di personale e dei risultati conseguiti in termini economico-gestionali.

Con riferimento alla parte contabile si precisa che:

1. Operazioni reciproche e partite in transito

Il Bilancio Consolidato, redatto dalla capogruppo (Comune di Cagliari), deve includere soltanto le operazioni che i componenti inseriti nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al Gruppo.

Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni ed i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del Gruppo.

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi/ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti/debiti – utili/partecipazioni) e gli interventi straordinari (acquisto/cessione di partecipazioni di componenti del Gruppo, cessione di beni infragruppo).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste **presuppone l'equivalenza** delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Particolare attenzione va posta sulle **partite "in transito"** per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una Società da consolidare renda i saldi non omogenei.

Possono verificarsi casi di disallineamento derivanti dalla mancata corrispondenza delle poste reciproche (relativamente, ad esempio, a fatture emesse da un componente del Gruppo ed ancora non contabilizzate dalla controparte appartenente anch'essa al Gruppo, ovvero a pagamenti effettuati ma non ancora ricevuti dalla controparte, ecc.).

Al fine di ridurre tali disallineamenti, è necessario che **tutti i componenti del Gruppo si attivino** nei confronti degli altri componenti **tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di Bilancio** per fornire i necessari dettagli ed informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche.

Quanto sopra al fine di giungere alla stesura dei rispettivi progetti di Bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate dagli altri componenti del Gruppo.

Come sopra indicato dovrà pertanto pervenire, unitamente al Bilancio di esercizio approvato, la **lista delle operazioni reciproche** tra le componenti del Gruppo medesimo indicante **controparte, causale ed importo**.

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune delle operazioni reciproche tra Società/Enti e Comune di Cagliari, con l'indicazione delle relative modalità operative:

1.1 Tributi comunali e tariffe per Servizi pubblici: vedasi a tal proposito il paragrafo 12;

1.2 Ratei e risconti: occorre evidenziare con chiarezza gli eventuali ratei e risconti riferiti a contratti di locazione, concessioni in uso o similari, descrivendo dettagliatamente la fattispecie alla quale si riferiscono (contratto di locazione ed individuazione dell'immobile) e la rispettiva frazione di anno in base alla quale calcolare il rateo od il risconto;

1.3 Indicazione di eventuali lavori effettuati su beni di proprietà comunale a scomputo di canoni: specificare la natura e l'importo dei lavori effettuati con la relativa indicazione degli ammortamenti e del valore residuo.

2. Criteri di valutazione

La redazione del Bilancio Consolidato impone che ad operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati Principi Contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nel Principio

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI

Contabile n°4/4 allegato al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 si fa rinvio ai Principi Contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Nei casi in cui i Principi Contabili applicati ai Bilanci del Comune e degli Enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di Bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Ente locale e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea ad una rappresentazione veritiera e corretta. In tal caso l'informativa supplementare al Bilancio Consolidato deve evidenziare la difformità dei Principi Contabili utilizzati ed i motivi della mancata uniformità.

La difformità nei Principi Contabili adottati da una o più controllate è, altresì, accettabile se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione applicati con le relative informazioni di dettaglio, finalizzati all'indicazione nella Nota Integrativa al Bilancio Consolidato.

3. Consistenza dell'Attivo e del Passivo

In considerazione di quanto prevede l'Allegato n°4/4 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, la Nota Integrativa al Bilancio Consolidato indica le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'Attivo e del Passivo rispetto all'esercizio precedente.

Occorre, pertanto, che le Note Integrative dei componenti del Gruppo riportino il dettaglio delle voci di debito/credito, come sopra indicato.

4. Partecipazioni e Bilanci Consolidati

Per contabilizzare le partecipazioni al Capitale di componenti del Gruppo si deve adottare il criterio del Patrimonio Netto, eccetto quando la partecipazione è acquisita e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo. Nel caso in cui l'Ente ritenga di assumere un diverso criterio è richiesta una specifica motivazione sostenuta dal parere dell'Organo di Revisione e Controllo. Nella redazione dei Bilanci Consolidati si deve avere cura di applicare il metodo di consolidamento integrale per le partecipazioni di controllo ed il metodo proporzionale per quelle non di controllo laddove non sia in contrasto con la disciplina civilistica.

5. Debiti e/o crediti con durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali

In considerazione di quanto prevede l'Allegato n°4/4 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, la Nota Integrativa al Bilancio Consolidato prevede, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Occorre pertanto che le Note Integrative dei componenti del Gruppo riportino il dettaglio delle voci di debito/credito.

6. Ratei, risconti e altri accantonamenti

In considerazione di quanto prevede l'Allegato n°4/4 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, la Nota Integrativa al Bilancio Consolidato indica la composizione delle voci **"Ratei e risconti"** ed **"Altri accantonamenti"**, quando il loro ammontare è significativo¹.

È necessario, pertanto, che le Note Integrative dei componenti del *"Gruppo Comune di Cagliari"* riportino, in maniera puntuale, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

¹ Si invita, in ogni caso, a specificare i criteri utilizzati per determinarne o meno la significatività.

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI

7. Ammortamenti

Per i cespiti aziendali, le categorie e le aliquote di ammortamento applicate dovranno essere quelle indicate nell'Allegato n°4/3 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011 al punto 4.18 (che si allega).

8. Interessi ed altri oneri finanziari

In considerazione di quanto prevede l'Allegato n°4/4 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, la Nota Integrativa al Bilancio Consolidato indica la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento.

È necessario, pertanto, che le Note Integrative dei componenti del *"Gruppo Comune di Cagliari"* riportino in maniera analitica, la composizione delle suddette voci in relazione alla tipologia di finanziamento e l'indicazione del loro ammontare nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

9. Proventi ed oneri straordinari

In considerazione del fatto che nel Conto Economico mancheranno gli oneri, i proventi straordinari ed i componenti eccezionali è necessario pertanto che le Note Integrative dei componenti del *"Gruppo Comune di Cagliari"* riportino, dettagliatamente, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

10. Strumenti finanziari derivati

In considerazione di quanto prevede l'Allegato n°4/4 al Decreto Legislativo n°118 del 23 giugno 2011, la Nota Integrativa al Bilancio Consolidato indica, in maniera particolareggiata e per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro fair value e le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

È necessario, pertanto, che le Note Integrative dei componenti del *"Gruppo Comune di Cagliari"* riportino, approfonditamente, le citate informazioni e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

11. Svalutazione crediti ed accantonamento per rischi

Ciascun componente del Gruppo dovrà indicare in Nota Integrativa la composizione delle voci **"Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide"** e **"Accantonamenti per rischi"**, quando il loro ammontare è significativo², nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

12. Tributi comunali e tariffe per servizi pubblici

In fase di rilevazione delle partite reciproche, occorre prestare particolare attenzione a quanto contabilizzato con riferimento ai tributi comunali (IMU, TASI, TARI, COSAP, ecc.) e, vista anche la presenza della Società Abbanoa S.p.A., alla tariffa del Servizio idrico.

13. Spesa per il personale

È necessario che ciascun componente del Gruppo indichi in Nota Integrativa il numero delle unità di personale in servizio al 31 dicembre 2020 distinto per inquadramento/livello e la relativa spesa. Per personale si intende quello utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Al fine di addivenire ad un calcolo omogeneo per tutti i componenti del Gruppo, si riportano di seguito le parti da utilizzare nella determinazione della "spesa del personale", sulla base di quelle utilizzate dalla Capogruppo (Comune di Cagliari):

Si considerano **"spesa del personale"**:

1. retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e determinato;

² Vedi nota 1

LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2020 DEL GRUPPO COMUNE DI CAGLIARI

2. spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in Strutture, Organismi, Enti variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla Società in oggetto;
si intende anche ad es. personale "distaccato/comandato";
3. spesa per le Collaborazioni Coordinate e Continuative, per contratti di somministrazione e per altre forme di lavoro flessibile (es. voucher);
3. eventuali spese a carico della Società per lavoratori socialmente utili;
4. spesa sostenuta/rimborsata dalla Società per il personale utilizzato di altre Società/Enti, per la quota parte di costo effettivamente sostenuto;
si intende anche personale utilizzato mediante "rete d'impresa";
6. compensi per incarichi di responsabile di Servizi/Uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione;
6. spesa per il personale con contratti di formazione e lavoro/apprendistato;
7. oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
8. spesa destinata alla previdenza e assistenza;
9. IRAP;
10. oneri per il nucleo familiare, buoni pasto ed equo indennizzo;
11. spese per la formazione e rimborsi per missioni.

Tra le spese sopraindicate si chiede di dare specifica evidenza ai seguenti importi:

1. spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
2. eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi;
3. spese per il personale appartenente alle categorie protette;
4. spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in Strutture, Organismi, Enti variamente denominati per la quale è previsto il rimborso;
5. eventuali incentivi per la progettazione interna.

14. Altro

Lo Stato Patrimoniale Consolidato Attivo, alla voce B)-III)-2), prevede la suddivisione tra "Terreni" (2.1) e "Fabbricati"(2.2).

Non tutti i Bilanci dei singoli Enti/Società riportano tale suddivisione, pertanto si chiede di indicarli distintamente in Nota Integrativa.

Infine, nella Nota Integrativa devono essere riportati:

- composizione del Capitale Sociale;
- numero e compenso (lordo) spettante ad Amministratori, Sindaci e Revisore.

Stralcio dell'Allegato n. 4/3 al D.Lgs 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria

- 4.3 Quote di ammortamento dell'esercizio. Vanno incluse tutte le quote di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nello stato patrimoniale. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. L'ammortamento inizia dal momento in cui il bene è pronto per l'uso, ossia quando è nel luogo e nelle condizioni necessarie per funzionare secondo le aspettative dell'ente. Se il costo del terreno include costi di bonifica, tale costo è ammortizzato durante il periodo dei benefici ottenuti dall'aver sostenuto tali costi.

Ai fini dell'ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente.

Il registro dei beni ammortizzabili (o schede equivalenti) è lo strumento in grado di consentire la corretta procedura di ammortamento, di seguire il valore del singolo bene in ogni momento e di determinare, all'atto della dismissione, la plusvalenza o la minusvalenza. Nel registro devono essere indicati, per ciascun bene, l'anno di acquisizione, il costo, il coefficiente di ammortamento, la quota annuale di ammortamento, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del precedente esercizio, il valore residuo e l'eventuale dismissione del bene, ed il fondo di ammortamento dell'esercizio. Ove si verifichi la perdita totale del valore del bene ammortizzabile, il relativo fondo di ammortamento deve essere rettificato sino alla copertura del costo.

Come possibile riferimento per la definizione del piano di ammortamento, si applicano i coefficienti di ammortamento previsti nei "Principi e regole contabili del sistema di contabilità economica delle amministrazioni pubbliche", predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Ragioneria Generale dello Stato, e successivi aggiornamenti, di seguito riportati per le principali tipologie di beni:

Tipologia beni	Coefficiente annuo	Tipologia beni	Coefficiente annuo
<i>Mezzi di trasporto stradali leggeri</i>	20%	<i>Equipaggiamento e vestiario</i>	20%
<i>Mezzi di trasporto stradali pesanti</i>	10%		
<i>Automezzi ad uso specifico</i>	10%	<i>Materiale bibliografico</i>	5%
<i>Mezzi di trasporto aerei</i>	5%	<i>Mobili e arredi per ufficio</i>	10%
<i>Mezzi di trasporto marittimi</i>	5%	<i>Mobili e arredi per alloggi e pertinenze</i>	10%
<i>Macchinari per ufficio</i>	20%	<i>Mobili e arredi per locali ad uso specifico</i>	10%
<i>Impianti e attrezzature</i>	5%	<i>Strumenti musicali</i>	20%
<i>Hardware</i>	25%	<i>Opere dell'ingegno – Software prodotto</i>	20%
<i>Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale</i>	2%		

Gli enti hanno la facoltà di applicare percentuali di ammortamento maggiori di quelle sopra indicate, in considerazione della vita utile dei singoli beni.

La tabella sopra riportata non prevede i beni demaniali e i beni immateriali.

Ai fabbricati demaniali si applica il coefficiente del 2%, agli altri beni demaniali si applica il coefficiente del 3%. Alle infrastrutture demaniali e non demaniali si applica il coefficiente del 3%, ai beni immateriali si applica il coefficiente del 20%.

Fermo restando il principio generale in base al quale l'ammortamento va commisurato alla residua possibilità di utilizzazione del bene, come regola pratica per la determinazione del coefficiente d'ammortamento per il primo anno di utilizzo del bene, si può applicare una quota del coefficiente pari a tanti dodicesimi quanto sono i mesi di utilizzo del bene, a decorrere dalla data in cui il bene risulta essere pronto per l'uso.

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad es. manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua dell'immobile del terzo) e quello di durata residua del contratto di locazione.

Oltre ai beni in locazione, sono considerati "beni di cui un ente si avvale", anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge.

Rimane in capo ai revisori dell'ente, ai quali è richiesta l'espressione di un esplicito parere, la verifica, da effettuarsi per ogni singolo caso, di una convenienza dell'ente ad apportare migliorie su beni di terzi, in uso, a qualunque titolo detenuti, tenendo in debito conto dei casi in cui la spesa è prevista come obbligatoria dalla legge.

Nel caso di immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni pubbliche, il costo di acquisizione dell'immobilizzazione è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione dello stato patrimoniale la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

Nel caso in cui l'ente faccia investimenti apportando miglioramenti su immobili di privati (ad es. in locazione) di cui non si avvale, l'operazione è contabilizzata con le modalità previste per i contributi agli investimenti.

Non sono soggetti all'ammortamento i beni la cui utilizzazione non è limitata nel tempo in quanto soggetti a deperimento e consumo.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Fanno eccezione le cave ed i siti utilizzati per le discariche.

Anche i materiali preziosi e i beni di valore che hanno una vita utile illimitata non devono essere ammortizzati.

Come indicato al principio 6.1.2, i beni, mobili ed immobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, non vengono assoggettati ad ammortamento.

Per l'ammortamento delle immobilizzazioni riguardanti la gestione sanitaria accentrata delle regioni si applicano le disposizioni del titolo secondo del presente decreto.